



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 118 DEL 02/12/2022

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2022 (ART. 20 COMMA 1 DEL TUSP), CON RIFERIMENTO AI DATI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2021.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Righini Monica

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n. 116 del 02 dicembre 2022 avente ad oggetto: *"Art. 20 comma 4 del D.lgs. n.175/2016 s.m.i. - Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2020"*;

Dato atto che occorre procedere alla razionalizzazione periodica delle società detenute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i.. Il perimetro oggettivo di razionalizzazione riguarda le società partecipate direttamente dal Comune di Rovigo e quelle in cui la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione Comunale di Rovigo per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo dell'Amministrazione medesima, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. (T.U.S.P.).

In esito alle operazioni di razionalizzazione intraprese ed attuate entro il 31.12.2021, le società oggetto della presente revisione periodica sono quelle individuate singolarmente nel compendio allegato sub A) [costituito da 14 schede di dettaglio] e descritte nel grafico allegato sub A1) come parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) ASM Rovigo s.p.a.;
- 2) Teatro Sociale s.r.l. in liquidazione;



COMUNE DI ROVIGO

- 3) Ecoambiente s.r.l.;
- 4) AS2 s.r.l. – Azienda Servizi Strumentali;
- 5) Centro Servizi s.r.l. - Cen.Ser.;
- 6) Interporto di Rovigo s.p.a.;
- 7) acquevenete s.p.a.;
- 8) Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto - Attiva s.p.a. in liquidazione e fallimento;
- 9) ASM Set s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata in house - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 10) ASCOPIAVE s.p.a. (partecipazione indiretta tramite la controllata in house - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 11) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata in house - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 12) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società in house a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 13) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società in house a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 14) Viveracqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società in house a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a.);

Pertanto, la revisione periodica comprenderà, come lo scorso anno, anche le società detenute indirettamente tramite società in house a controllo analogo congiunto, quali Ecoambiente s.r.l. ed acquevenete s.p.a., oltre quelle detenute tramite la società in house a controllo analogo ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a.. La revisione periodica attuale viene svolta seguendo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche", documento pubblicato nel portale del Dipartimento del Tesoro. La presente revisione periodica è stata elaborata tenendo conto altresì degli Orientamenti MEF del 15.02.2018 e del 22.06.2018, rispettivamente in tema di controllo e di mercati regolamentati, in cui operano le società definibili "quoted", oltreché della delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 della Corte dei Conti Sezione Riunite in



COMUNE DI ROVIGO

sede di controllo e delle sentenze a Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 16 del 22 maggio 2019 n. 17 del 04 luglio 2019 e n.25 del 29 luglio 2019. Altresì si è tenuto conto del parere Corte Conti Umbria sezione controllo n. 76/2019, nonché della deliberazione ANAC del 25/09/2019 n. 859;

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 comma 1) del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Circa le finalità istituzionali riconducibili all'attività dell'Ente Locale Comune, si ripropone la tabella di codifica delle funzioni istituzionali e di servizio pubblico dei Comuni, già esposta nelle delibere C.C. n. 64 del 28.09.2017, n. 94 del 18.12.2018, n. 53 del 20.12.2019, n. 93 del 29.12.2020, n. 98 del 28.12.2021;

Fermo restando il vincolo "di stretta necessità" fra la partecipazione societaria e le finalità istituzionali del Comune, lo stesso può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero le partecipazioni societarie “ammesse e consentite” nei commi successivi al secondo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. nonché dall'art. 4-bis del medesimo decreto;



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3, "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Per società quotata si intende, ai sensi art. 2 comma 1 lett.p), "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Come sopra anticipato la nozione di mercato regolamentato è oggetto di apposito Orientamento MEF del 22.06.2018;

Tenuto conto che la revisione periodica delle società più sopra citate si è svolta, secondo i sotto illustrati parametri elencati nel comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i., come evidenziati nelle apposite n. 14 schede e tutte allegate sub A) al presente provvedimento. I criteri sono:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Dato atto della redazione di n. 14 schede riferite alle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Rovigo al 31.12.2021, così come allegate sub A) ed espresse graficamente sub A1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati" ;



COMUNE DI ROVIGO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022”, dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO)” e successiva integrazione;

Visto il D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Visto l’art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell’11.11.2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l’incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2022;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi ed acquisiti i pareri:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del TUEL;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, con votazione palese espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e la parte motiva si intendono qui trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2) di disporre a partire dalla data dell’anno 2022, le seguenti misure di razionalizzazione, riferite ai dati di bilancio delle società al 31.12.2021, come previsto dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., accertandole come da allegati **sub A)** [costituito da 14 schede di dettaglio] e **A1)** alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di disporre, con riferimento alla data del 31.12.2021, le seguenti misure di razionalizzazione:

Misura di razionalizzazione – in Liquidazione:



COMUNE DI ROVIGO

- **Teatro Sociale s.r.l. in liquidazione:** Nel 2021 è proseguita la procedura di liquidazione che ha condotto alla deliberazione consiliare n. 67 del 16.11.2022 ad oggetto: “Teatro sociale s.r.l. in liquidazione - Chiusura della liquidazione - assegnazione bene immobile al patrimonio comunale”. Con tale atto è stata autorizzata l’approvazione del bilancio finale di liquidazione della società con assegnazione dell’unico cespite immobiliare al Comune socio unico. Si prevede che la cancellazione della società dal Registro delle imprese possa avvenire nei primi mesi del 2023, sulla scorta della delibera di Giunta Comunale n. 430 del 29.11.2022.

- **Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto (Attiva) s.p.a. in liquidazione:** la società è in liquidazione dal 2013 oltreché in stato di fallimento. Indicativamente il termine della procedura viene posto al 31 dicembre 2023, in ragione del patrimonio immobiliare da dismettere.

Misura di razionalizzazione - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione:

- **Polesine TLC s.r.l.:** Dato atto che con delibera C.C. n. 98 del 28.12.2021 veniva deciso di sospendere l’alienazione delle partecipazioni in Polesine TLC s.r.l. detenute tramite ASM Rovigo s.p.a. ed Ecoambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis per il 2021 e per il 2022 ai sensi del 5 ter del medesimo articolo. Tuttavia nell’anno 2022 i soci hanno proceduto con assemblea societaria in data 17 maggio 2022 a variare lo statuto, configurando la società secondo il modulo *in house providing*. Contemporaneamente hanno esercitato il recesso dalla compagine sociale i soci privati. Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine “in liquidazione” risulta aver avviato l’iter per l’iscrizione della società nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all’articolo 192 del d.lgs. 50 del 2016, tenuto presso l’ANAC. Conseguentemente si ritiene di non procedere all’alienazione delle due partecipazioni indirette, ma di continuare a detenerle, ponendo in essere azioni (*di razionalizzazione*) volte a rafforzarne in particolare il fatturato della società, che rispetto alla media 2019-2021 si presenta inferiore a 1 milione di euro, contrariamente al parametro previsto dalla lett. d) del comma 2 dell’art. 20 del TUSP, richiesto per il mantenimento della partecipazione. Qualora nel medio termine (tre anni 2022-2023-2024) il fatturato medio non dovesse assestarsi sopra ad 1 milione di euro dovrà procedersi a valutare l’integrazione dell’azienda con altra società pubblica.

Misura di razionalizzazione – Dismissione partecipazioni:

- Centro Servizi s.r.l. - dismissione partecipazione tramite recesso

La società nel 2021 ha mutato forma giuridica societaria, deliberando la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, tramite l’assemblea straordinaria dei soci, verbalizzata da notaio in data 05/08/2021. L’assemblea societaria per il socio - Comune di Rovigo è stata preceduta dalla delibera consiliare n. 54 del 04/08/2021, con la quale sono stati approvati anche i



COMUNE DI ROVIGO

patti parasociali tra i soci pubblici e privati, successivamente sottoscritti dagli stessi il 05/08/2021 (allegato B alla delibera anzicitata). In data 15/10/2021 è stata deliberata dall'assemblea dei soci, con atto a rogito del Notaio Castellani di Rovigo (rep. 81971/21338), la riduzione del capitale sociale per perdite con aumento di capitale riservato al socio Fondazione CARIPARO nonché successivo aumento di capitale riservato ai soci e, per quanto non sottoscritto, ad AUXILIA s.p.a. (società controllata dalla Fondazione). A tale aumento di capitale il socio Comune di Rovigo non ha partecipato. Inoltre sempre in quella sede è stato deliberato un aumento di capitale riservato al socio AUXILIA s.p.a.. Contestualmente si è proceduto alla modifica dello statuto in ordine all'oggetto sociale (art. 3), alla ripartizione degli utili (art.12) e l'attribuzione al nuovo socio, degli stessi diritti particolari riconosciuti alla Fondazione CARIPARO, socio di riferimento (art. 5 punto 2 e punto 4). A seguito delle operazioni di aumento capitale sociale, la partecipazione del Comune di Rovigo è passata dal 17,667% al 9,989%.

Il nuovo statuto aziendale specifica che la società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statuari di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai sensi del d.lgs.n. 153 del 1999. Approfondito nel corso del 2022 l'esame dello statuto societario di CEN.SER. s.r.l. non si può non prendere atto che lo stesso conserva fra le attività anche “la promozione, organizzazione e realizzazione di mostre, attività espositive, culturali e formative, convegni, fiere, mercati e manifestazioni di qualsivoglia genere e natura, temporanee ed anche permanenti”. Attività cioè per cui è ammessa la partecipazione alla società da parte di una pubblica amministrazione (art. 4 comma 7 del d.lgs. n. 175 del 2016) e per quanto concerne il Comune la partecipazione è altresì legata alle sue funzioni istituzionali di promozione di sviluppo nel territorio di competenza (art. 3 d.lgs. n. 267 del 2000). Di contro non risulta esclusa la partecipazione anche minoritaria di un ente ad una società, come previsto dall'ultimo alinea del comma 1 dell' art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016. Tuttavia al 31.12.2021, anche alla luce dell'art. 26, comma 12 quater, la società non risulta rispettare il parametro previsto dalla lett. e) comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n.175 del 2016 (in quanto con quattro esercizi in perdita nel quinquennio 2017-2021).

Pertanto, l'Amministrazione comunale, conferma nel recesso-exit dalla compagine societaria la misura di razionalizzazione, come da “accordo quadro relativo alla società CEN.SER s.p.a.” sottoscritto il 5 agosto 2021 con tutti gli altri soci (e avente validità fino al 5 agosto 2026).

Qualora l'azione di risanamento in atto determinasse nel prossimo biennio risultati economici positivi, l'Ente potrà valutare il mantenimento della partecipazione.

4) La revisione periodica al 31.12.2021 evidenzia il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:



COMUNE DI ROVIGO

- 1) ASM Rovigo s.p.a;
 - 2) AS2 s.r.l;
 - 3) Ecoambiente s.r.l;
 - 4) Interporto di Rovigo s.p.a;
 - 5) acquevenete s.p.a;
 - 6) ASM Set s.r.l (partecipazione indiretta tramite la controllata in house ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a);
 - 7) ASCOPIAVE s.p.a (partecipazione indiretta tramite la controllata in house ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a);
 - 8) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l (partecipazione indiretta tramite la società in house a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l);
 - 9) Viveracqua scarl (partecipazione indiretta tramite la società in house a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a);
- 5) che l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 20 - comma 3- D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del citato D.Lgs., con le modalità telematiche previste per legge;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., tramite il sistema telematico *Con.Te*;
- 7) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 8) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente, nonché nella sezione "enti controllati" sottosezione "società partecipate", ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di attuare la previsione dell'art. 20 del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i..



COMUNE DI ROVIGO



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 02/12/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale